

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PARRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1964

Riforma della RAI radiotelevisione italiana

ONOREVOLI SENATORI. — Qual posto abbiano in una società moderna la televisione e la radio e quale interesse ed importanza abbiano assunto in conseguenza i problemi della loro gestione sono constatazioni correnti che non hanno bisogno d'illustrazione. Ne sono prova le discussioni e polemiche che ogni tanto essi suscitano, come quelle recentemente insorte.

La diffusione della TV e della Radio.

Una prima misura esteriore è data dal rapido incremento degli abbonati alla televisione ed alle radiodiffusioni. Al 31 dicembre 1963 i primi erano circa 4,3 milioni con un ingente incremento (circa 24 per cento) sul 1962. Quasi un terzo delle convivenze familiari italiane possiede dunque il televisore. Naturalmente prevalgono in questo consumo le regioni dell'Italia settentrionale, nelle quali è localizzata più di metà degli abbonamenti. Ma nel 1962 la provincia di Roma era al primo posto (più di metà delle famiglie hanno il televisore) e Napoli al quarto posto (più del 40 per cento delle fa-

miglie), ed i rilevanti incrementi verificati nelle regioni meridionali, proporzionalmente superiori agli incrementi di reddito, indicano l'ansia di quelle popolazioni di raggiungere consumi tipicamente indicativi di un superiore livello di vita.

Ne è rivelatore anche l'incremento negli abbonamenti alle radiodiffusioni, che anche in termini assoluti nelle regioni meridionali è superiore, a quello verificatosi nel Centro-Nord. Gli abbonati alle radiodiffusioni alla fine del 1963 erano circa 9,6 milioni. Quasi il 70 per cento delle famiglie italiane è provvista di un apparecchio radio. Nel 1962 gli utenti-radio del Nord erano circa il 55 per cento del totale nazionale, il 20 per cento quelli del Centro-Italia, circa il 25 per cento quelli del Mezzogiorno e Isole. Naturalmente si parla di abbonamenti regolari: resta fuori la frangia non piccola dei frodatori e delle fastidiose radioline portatili a transistor.

Una ventina di province settentrionali erano al livello dell'80 per cento delle famiglie provviste di radio. Rovigo nel 1962 era a quota 85 per cento. Siamo dunque per metà forse delle province italiane non lontani dal

limite di saturazione. Restano ancora 5-6 anni di sviluppo intenso prima di raggiungere la zona asintotica della curva.

Ma più ampie restano le possibilità d'incremento aperte alla diffusione della televisione. Si confronti la seguente graduatoria, riferita al 31 dicembre 1962, stabilita per alcuni Paesi europei ad elevato livello di vita in base alla densità degli abbonamenti televisivi per 1.000 abitanti:

Regno Unito	229
Svezia	216
Danimarca	183
Germania federale	132
Belgio	110
Olanda	108
Francia	73
Italia	68
Austria	53
Svizzera	48

Molto cammino resta da percorrere, anche se, caduta la piena tumultuosa del *boom*, verosimilmente più ridotti saranno i tassi annui d'incremento, e se occorra tener presente il fattore limitativo opposto per l'Italia, come per altri Paesi, dalla natura montuosa del suolo.

Comunque, nel giro di pochi anni forse metà dei 14 milioni di convivenze familiari italiane saranno provvedute di un televisore e di una radio (l'abbonamento al primo comporta, come è noto, anche l'abbonamento alle radiodiffusioni) e oltre metà delle restanti potranno ascoltare una loro radio.

Il problema del controllo e la sua urgenza.

Non sono considerazioni quantitative che mutino la natura e le caratteristiche dei problemi politici, sociali, educativi come già attualmente si posano. Ma è la vicinanza di un traguardo così caratterizzante del nostro tipo di vita civile, come è la generalizzazione di questi strumenti di comunicazione di massa, che deve affrettare l'esame obiettivo, integrale e non superficiale di quei problemi.

I quali hanno caratteri comuni con tutti i problemi di diffusione del pensiero propri ad una società moderna, ma hanno di differenziale e caratteristico il loro esercizio centralizzato. Una sola voce, dipendente da un unico centro, può raggiungere, nel caso di una rete nazionale, la maggior parte delle case.

Basta questa possibilità a porre il problema e del controllo e dei caratteri e limiti di questo controllo. D'altra parte all'obiezione che video e radio familiari restano muti per la maggior parte del tempo si possono contrapporre i risultati delle indagini che, sulla base di un « campione » recentemente esteso e perfezionato, il « servizio opinioni » della RAI conduce tra i radioteleabbonati italiani.

L'Annuario RAI per il 1963 informa che secondo gli « indici di ascolto » per il novembre 1962 — mese scelto per l'inchiesta — i telespettatori tra le 21 e le 22 superavano i 12 milioni ed i radioascoltatori tra le 19,30 e le 20,30 superavano i 3 milioni.

Del resto l'interesse e la preoccupazione per il bene e per il male che questo cieco strumento del vivere moderno può seminare sono stati e rimangono vivi in tutti i Paesi del mondo. F. D. Roosevelt si può dire abbia preparato la nazione americana all'intervento nella seconda guerra mondiale con le sue conversazioni radio « accanto al caminetto » con il suo popolo. Ma il carattere sfrenatamente commerciale assunto dalle trasmissioni delle molte reti in concorrenza, ed i problemi di costume sollevati dalla loro incidenza sulla formazione dell'opinione pubblica hanno poi generato e generano anche in America inquietudini e polemiche.

« Telecrazia », si chiama all'estero questa possibilità di governo telemanovrato della opinione pubblica. Approfonditi dibattiti hanno preparato e preceduto il severo regime adottato in Gran Bretagna per la BBC. Ugual cosa va detta per l'Olanda e le socialdemocrazie dell'Europa settentrionale. La Francia ha proceduto assai recentemente ad una riforma del suo regime ispirata almeno formalmente all'interesse pubblico del servizio.

Non sorge il problema della gestione e del controllo per regimi autoritari per i quali è inconcepibile che mezzi di tanta influenza non siano posti a servizio della ragione di Stato. Particolare esperienza ne abbiamo fatto in Italia col fascismo, che fece dell'EIAR un tipico *instrumentum regni*, forse il più tipico. Auguriamo resti esperienza indimenticabile, per il contributo che quell'efficace strumento di propaganda e di intorpidimento dette alla diseducazione civile degli italiani.

Il problema si è riproposto per noi dopo la Liberazione. Le soluzioni legislative che gli sono state date non lo hanno chiuso, e converrà rifarsi brevemente alle tappe delle controversie, recenti ed attuali, che esse hanno suscitato per intendere le gravità ed il profondo interesse nazionale dell'argomento, e la necessità ed ormai l'urgenza che esso trovi una soluzione aderente quanto più possibile alla logica democratica del nostro sistema costituzionale, e perciò organica e stabile. Questo lo scopo del presente disegno di legge.

Il nostro regime di monopolio statale.

Il nostro regime delle trasmissioni audio-televisive ha il suo fondamento giuridico nell'avocazione che il primo articolo del Codice postale fa allo Stato dei servizi di telecomunicazione, confermati dall'articolo 5 e dall'articolo 28 che prevedono la possibilità dell'esercizio per concessione e le modalità delle concessioni di « telecomunicazione per il pubblico servizio aventi per oggetto l'impianto e l'esercizio dei servizi di radiodiffusione e di televisione ». Su questa base il Governo fascista stipulò la convenzione con l'EIAR.

E su questa base, nulla essendo innovato nelle disposizioni fondamentali del Codice postale, il nuovo Stato repubblicano concesse alla RAI per 20 anni (sino al dicembre 1972) l'esercizio dei servizi circolari di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia. La convenzione è stata approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 gennaio 1952.

Nella veste attuale la RAI ha forma legale di società privata, esercente un'attività di interesse pubblico, quale concessionaria per conto dello Stato di un servizio d'interesse generale. Il capitale deve essere prevalentemente nelle mani dello Stato: attualmente oltre il 75 per cento delle azioni è nel portafoglio IRI. Una percentuale dei proventi, contabilizzata quasi esclusivamente sui ricavi lordi, va allo Stato (Ministeri delle poste e del tesoro) a titolo di canone e di partecipazione: nel 1962 è ammontata ad 8,4 miliardi, circa il 13 per cento delle entrate di esercizio. Le convenzioni aggiuntive del 1956, 1959, 1961 e 1962 hanno esteso ed accresciuto i rapporti della RAI con le Amministrazioni dello Stato.

Con l'ultima convenzione del febbraio 1963 la RAI è impegnata ad assicurare entro tre anni la possibilità di ricezione del secondo canale televisivo all'80 per cento della popolazione italiana. Cioè lo Stato italiano considera la generalizzazione del servizio come una delle sue obbligazioni democratiche verso la collettività.

Non è questo il luogo di una valutazione particolare del modo con il quale questo servizio è stato condotto. Sul piano tecnico sembra di poter riconoscere che esso, sostenuto dalla vigorosa dilatazione dell'utenza, non è stato inferiore ai suoi compiti ed alle sue responsabilità.

Sul piano generale, politico ed educativo per contro gravi insufficienze e deficienze sono alla base della presente proposta. La quale peraltro deve premettere l'esame e la soluzione delle questioni di principio, al qual fine servono i richiami sopra esposti.

Conviene anzitutto considerare le opposizioni che ha incontrato il monopolio statale, la cui legittimità sul piano costituzionale è stata contestata sin dai primi anni del nuovo regime repubblicano. Man mano che il successo del servizio si affermava e si aprivano nuove possibilità di profitto si rinnovavano gli attacchi e le domande di aspiranti a gestioni in concorrenza.

Si concretarono a questo scopo alcune iniziative a Milano e Roma. Ma la domanda che provocò un chiarimento giudiziario e giuridico fu quella avanzata nel dicembre

1955 dalla società « Il Tempo-TV » per l'esercizio in concessione di una rete di trasmissioni televisive destinate principalmente a Roma e Napoli. Portata in tribunale a seguito del rifiuto ministeriale, essendo stata accolta dalla Cassazione l'eccezione pregiudiziale di competenza proposta dall'Amministrazione, la causa finì al Consiglio di Stato che, con ordinanza del 21 luglio 1959, ritenne non infondata l'eccezione d'illegittimità costituzionale delle prescrizioni su ricordate del Codice postale in quanto contrarie ai diritti generali di libertà sanciti dalla Costituzione, e soprattutto all'articolo 21 che riconosce ai cittadini « il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con le parole, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ». L'ordinanza non mancò di sollevare meraviglia e dissensi, anche perchè questo corpo amministrativo giudicava senz'altro preferibile dal punto di vista della libera circolazione delle idee l'esistenza di pochi impianti d'interesse privato all'esclusiva statale.

La sentenza della Corte costituzionale.

La questione fu così portata alla Corte costituzionale che ne decise con sentenza del 6 luglio 1960 (relatore Sandulli, presidente Perassi). Ormai famosa sentenza, che pone un punto fermo dal quale deve partire ogni proposta di riforma e di riorganizzazione. Se ne riportano in allegato le conclusioni.

Ravvisa in sostanza la Corte due condizioni obiettive che giustificano, a tenore dell'articolo 43 della Costituzione, l'avocazione allo Stato del servizio di radio e di tele-diffusione: il loro esercizio tecnicamente legato a condizioni, se non di monopolio, di oligopolio (limitatezza delle frequenze disponibili, necessità di notevole impiego di capitali); il « preminente interesse nazionale » di una attività di tanta importanza civile per l'intero corpo sociale. Si può aggiungere che la centralizzazione dell'esercizio ed il frazionamento capillare delle sue prestazioni messe a disposizione di tutti i cittadini, costituiscono i requisiti tipici normali delle attività di servizio pubblico.

E quanto all'articolo 21 (integrato dall'articolo 33) la libertà di manifestazione del pensiero si tutela impedendo ch'essa diventi privilegio di pochi e potenti portatori di interessi di lucro o d'interessi particolari, e riservandola allo Stato istituzionalmente qualificato a garantire l'obiettività ed imparzialità dell'informazione, posta in eguali condizioni a disposizione di tutti.

Mette conto di soffermarsi brevemente su questi punti perchè questa è la posizione di principio che si è cercato e si cerca di attaccare e demolire. La chiara e ferma definizione del buon diritto dello Stato a salvaguardare da manomissioni private l'interesse comune sollevò all'apparire della sentenza molteplici aperte e coperte censure dei difensori non tanto dell'iniziativa quanto dell'interesse privato.

Assistiamo ora ad una vivace ripresa della campagna, che guerreggiando a vario titolo contro la RAI, al di là del falso scopo della sua riorganizzazione può avere come obiettivo, o come obiettivo principale, la concessione di servizi televisivi a imprese private. È il principio del monopolio statale che torna ad essere battuto in breccia. Proponendone una riforma dell'ordinamento riteniamo fondamentale per contro ch'essa parta da una solenne riaffermazione di quel principio.

È da tenere presente che in realtà nessuno può sognare di costituire una rete di carattere nazionale in concorrenza all'attuale. Al termine del corrente anno 1964 il valore di bilancio degli investimenti fissi della RAI si avvicinerà a 100 miliardi, la maggior parte dei quali assorbiti dagli impianti televisivi. L'obiettivo dell'azione in corso può essere dunque soltanto la concessione di alcune reti concorrenziali a carattere regionale che la densità dell'utenza può far ritenere sicuramente lucrose.

Si aggiunga che è forte la tentazione dello sfruttamento pubblicitario ad imitazione di altri paesi. Non è tuttavia da considerare buono per noi l'esempio degli Stati Uniti di America: l'estensione, più di 30 volte maggiore dell'Italia, spiega il grande numero di reti anche locali, facilitate dall'abbondanza di capitali e dall'enorme pubblicità che crea

condizioni concorrenziali, ma scredita e svaluta sul piano morale il servizio. In Inghilterra accanto alla BBC funziona un'impresa parallela articolata in 10 reti regionali; si sono aggiunte ora un paio di stazioni-pirata che trasmettono dal mare, fuori delle acque territoriali.

È peraltro l'inserzione della pubblicità che può complicare anche per noi il discorso. La RAI la sfrutta abbastanza largamente (quasi 19 miliardi di introiti nel 1962). La maggior parte degli osservatori e studiosi è per la sua soppressione per l'influenza negativa che essa può esercitare sul carattere e sul livello dei programmi. Tuttavia il problema della soppressione della pubblicità — ferma restando la necessità del suo rigoroso contenimento e del suo controllo — va attentamente valutato per la sua portata finanziaria, in relazione alla desiderata riduzione dei canoni, ed in relazione anche alla opportunità di neutralizzare la pressione che lo sfruttamento della pubblicità, così radicata ormai nel nostro costume soprattutto per i consumi di massa, può esercitare per la creazione di reti concorrenti o parallele, così come è avvenuto in Inghilterra accanto alla BBC, che si inibisce trasmissioni pubblicitarie.

Un'altra ragione perentoria contro la concessione in Italia di reti private riguarda il pericolo pubblico e morale ch'esse possono rappresentare nelle mani di gruppi d'interessi privati o di gruppi di pressione come veicolo sia di propaganda politica, sia di guasto dei costumi — che non ha bisogno di esser aggravato in Italia — sia di cloriformizzazione e di addormentamento della opinione pubblica che, come l'esempio fascista insegna, è la forma di sfruttamento politicamente più efficace che regimi interessati possono fare di questi strumenti di comunicazione con la massa dei cittadini.

In Italia la cosiddetta libertà di stampa è soltanto una libertà formale concessa a chi ha i mezzi per esercitarla: cioè o a gruppi capitalistici o a partiti sufficientemente forti. Vi è già dunque in Italia dal punto di vista della libera circolazione delle idee, e del controllo pubblico ch'essa comporta, cardine di un regime sinceramente democratico,

una situazione viziosa che si viene sempre più aggravando man mano si appesantisce il problema finanziario dei quotidiani e della stampa periodica.

Non si deve assolutamente aggravare questa concentrazione in poche mani degli strumenti di diffusione del pensiero e dell'informazione.

Il primo problema di libertà resta sempre quello d'impedire che il suo esercizio sia un privilegio di pochi. A parte lo spirito della Costituzione, questo è anche il senso della sentenza della Corte che ne interpreta l'applicazione.

Il problema dell'indipendenza.

Ma la sentenza dalle affermazioni di principio sopra ricordate ricava la conseguenza logica, ed ovvia, che se si riconosce allo Stato il diritto esclusivo di un servizio a caratteristiche nazionali di diffusione del pensiero, bisogna che sia assicurata « la possibilità potenziale di goderne » con quelle « condizioni d'imparzialità e di obiettività » che sono istituzionalmente dello Stato e sono la giustificazione politica e morale del suo monopolio.

La sentenza non dà sviluppi e precisazioni alla sua scarna affermazione di massima. Ma questa pone il problema dell'« indipendenza » di questo servizio, e lo pone in modo che non può più essere eluso.

Lo Stato non è il Governo, almeno in regime democratico, e le proteste contro la influenza governativa, diretta o indiretta, aperta o coperta, su questo servizio sono nate dopo la Liberazione, sono continuate a tutt'oggi e continueranno sin quando questo problema fondamentale non sia risolto.

I difensori del sistema attuale ne sostengono la sufficienza dal punto di vista delle garanzie di controllo. Sin dal 1947 il decreto legislativo del 3 aprile che fissa le norme per il servizio delle radiotrasmissioni aveva istituito presso il Ministero delle poste un comitato di esperti per un esame ed un parere sui programmi, e sin dal 1947 era stata istituita per la vigilanza sulle trasmissioni una Commissione interparlamentare di controllo,

che negli ultimi anni ha funzionato con una certa assiduità.

Ma dal punto di vista formale il Presidente e il Direttore generale sono nominati dal Governo; i programmi devono essere approvati dal Ministro delle poste, al quale spetta una larga vigilanza. E dal punto di vista sostanziale quante ragioni di critica, anche se la condizione di cose, sotto la pressione della opinione pubblica, è venuta grado a grado sotto certi aspetti migliorando, sino all'istituzione negli anni recenti di « Tribuna politica », che ha introdotto il metodo del dibattito e del confronto delle idee, novità alla quale sarebbe ingiusto negare il dovuto rilievo.

Ma il servizio d'informazione di carattere politico e sociale è sempre apparso dominato dall'interesse del governo e delle posizioni di potere. A parte l'intonazione dei commenti politici, non di rado più che parziale, anzi faziosa nei momenti di più acuto contrasto, è noto ed è chiaro che la obiettività dell'informazione si lede abitualmente ed a preferenza con la scelta delle notizie e con i silenzi, con la scelta e l'intonazione dei servizi.

E se si può riconoscere che il raggio di interesse sociale, economico, culturale di questi servizi si è venuto con l'andar del tempo estendendo e migliorando, quante carenze ancora! Si vedano, a titolo di esempio, le trasmissioni che dovrebbero interessare il mondo dei lavoratori — cioè la grande maggioranza degli italiani — come sono lacunose, superficiali e non imparziali. Le informazioni sui grandi problemi nazionali ed internazionali obbediscono più all'occasione, o a scelte spesso casuali, che a criteri organici, e per quanto possibile sistematici, di seria e completa informazione.

In realtà questi servizi sono stati inizialmente concepiti come strumenti di svago e di distrazione, con quel poco di arte e di cultura che serve al prestigio ed a ristretti gruppi di utenti. Quindi alluvione permanente ed ossessionante di canzonette, molto sport e varietà spettacolari. E non è certo spento il sospetto che nel subcosciente di questi servizi sopravviva la concezione di questa elementare arte di governo, antica

come la miseria e la dabbenaggine dei popoli.

Ora nessuna persona sensata può immaginare e proporre una TV ed una radio noiose e didascaliche. Il divertimento nella vita moderna è importante come il pane. Ma il divertimento non deve essere pigro abbandono ai richiami più sciatti, non deve essere diversione dalle cose serie. Nè sono le moralità convenzionali e la filantropia zuccherosa che la TV di regola ci propina che possono contribuire alla formazione degli italiani, ed in particolare alla formazione della loro coscienza civile.

Una onesta, metodica informazione sui grandi problemi sociali, civili, economici, tecnici, ed anche politici, della società italiana, una visione larga e serena dell'evoluzione della civiltà moderna e dei grandi problemi della vita del mondo; intelligenti e non frammentari inquadramenti storici; una azione continua di educazione del gusto; una preoccupazione costante d'elevazione del livello morale, possono bene servire all'uno ed all'altro scopo.

Ma possono servire se guidate da una visione unitaria e dalla coscienza della funzione sociale e della responsabilità nazionale della TV e della radio. Questa ora è assente.

Consapevole che la critica ha diritto di esser ascoltata se sa proporre correzioni ed alternative, l'Associazione radio-teleabbonati, che ha ampiamente studiato questi problemi — la sua esperienza è alla base del presente progetto — non ha mancato di sottoporre alla RAI — ma con scarso profitto — schemi di programmi informati ai criteri accennati, che erano stati vagliati e discussi da un convegno altamente qualificato tenuto a Roma nel febbraio 1962.

Sono evidenti le difficoltà tecniche, sono evidenti le limitazioni opposte dalle particolari esigenze di questi mezzi di trasmissione; è riconosciuta la necessità di evitare impostazioni scolastiche. Ma non possono queste obiezioni certo giustificare la *routine*, l'empiria e l'agnosticismo che sono immobile ancoraggio della RAI.

Non bastano alcune lodevoli iniziative prese sul piano scolastico ad assolvere compiti di più ampio rilievo nazionale, che hanno

particolare ragione di essere in Italia. La nostra scuola attraversa una fase difficile di impetuoso sviluppo e di riorganizzazione, nella quale essa è insufficiente al compito della preparazione tecnica ed ancor più a quello della formazione civile, che non deve essere mai disgiunta dalla valorizzazione professionale. Nè si possono dire certo deleguati gli effetti negativi del tempo fascista.

L'attuale composizione e designazione pone gli organi direttivi della RAI in condizioni di libertà e di autonomia idonee ad assicurare quella unità e superiorità di visione che sono primo requisito per il buon governo dell'istituto? Se la loro funzione è d'interesse nazionale, è alla nazione che essi devono direttamente risponderne. Cioè una responsabilità a livello nazionale richiede come prima condizione una garantita indipendenza, in primo luogo dal potere esecutivo.

Libertà delle trasmissioni.

Una seconda conseguenza discende dalle affermazioni della Corte, che la sentenza indica con sufficiente precisione, ed è la libertà di diffusione del pensiero che anche questo servizio, in omaggio alla prescrizione costituzionale, deve cercare di realizzare.

Non è una esigenza di facile attuazione date le condizioni tecniche di esercizio. E vi è una ragione di fondo che ne limita l'applicazione, cioè la condizione che sia in primo luogo salvaguardata la possibilità di una razionale ed ordinata esplicazione del servizio ricreativo, informativo ed educativo di interesse generale.

Non è concepibile la disordinata e indiscriminata ammissione di chiunque ritenga di esporre idee e proposte personali a spese del servizio pubblico. Ma può essere realizzata la possibilità di dar voce a movimenti e gruppi di sufficiente rilievo, di sufficiente consistenza e interesse sul piano nazionale.

Può essere una scelta non facile e di qualche delicatezza dovendo esser compiuta su un piano di piena imparzialità politica e ideologica. L'organo consultivo che dovrà affiancare i dirigenti di un ente rinnovato

potrà utilmente servire sia al vaglio istruttorio sia al coordinamento centrale dei molteplici collegamenti che devono assicurare il contatto diretto della RAI con tutti i settori della vita italiana, delle opere e dello studio. È questa aderenza continua con la realtà viva della nostra società che può fornire il contraveleno all'inevitabile tendenza alla burocratizzazione di un grande ente romano, ed è da essa che potranno sorgere indicazioni e suggerimenti per un largo uso pubblico di questo modo di trasmissioni.

In ogni modo queste due caratteristiche, di una regolata libertà di trasmissione e del più ampio ed organizzato collegamento con la vita del paese, devono essere considerate come fondamentali per una riforma dell'attuale sistema.

Precedenti legislativi.

I difetti dell'attuale organizzazione sotto il profilo dell'indipendenza e di un miglior livello dei programmi sono così patenti che richieste e proposte di riforme, come si è detto, sorsero ben presto dopo la Liberazione. Qui è il luogo di ricordare alcuni progetti legislativi presentati all'inizio della passata Legislatura, indubbio indice della diffusa coscienza pubblica della necessità di una profonda ed organica revisione. Tali progetti sono stati tenuti presenti, per la parte non superata, nella redazione del presente disegno di legge.

Sin dal 5 dicembre 1958 il deputato Albarello ed altri colleghi del Gruppo socialista proposero un testo per la « disciplina delle informazioni politiche e legislative alla Radio e Televisione » che trovò poi accoglimento almeno parziale con l'istituzione di Tribuna politica.

Nel marzo successivo, il 12 ed il 18, fu la volta di due proposte di più ampio raggio, presentate la prima dall'on. La Malfa, la seconda dall'on. Lajolo e da altri colleghi del Gruppo comunista. La seconda, più limitata, si proponeva come obiettivo la « vigilanza sulle trasmissioni radio-televisive », da realizzare sia affidando al Parlamento la nomina dei componenti del Consiglio di ammi-

nistrazione, sia istituendo una Commissione di parlamentari abilitata non solo alla vigilanza ma anche all'approvazione dei programmi.

La prima, di ambito più ampio, proponeva la istituzione di un nuovo « Ente nazionale » e ne delineava un nuovo e completo statuto, le cui direttive generali erano state discusse e vagliate da un convegno di studiosi e di giuristi tenuto alcuni mesi avanti a Roma. L'idea originale che caratterizza questo progetto è quella di preporre alla testa dell'Ente un « Comitato di garanti » che tragga la sua autorità dal Parlamento e sia in grado di rispondere ad esso dell'indirizzo dell'Ente e dell'imparzialità politica e ideologica della sua condotta. Dei sette garanti, che avrebbero nominato nel loro seno il Presidente, cinque avrebbero dovuto essere nominati da un ristretto collegio parlamentare, composto dei presidenti dei gruppi, secondo una procedura di votazione che garantisse la rappresentanza delle minoranze, due dal Presidente della Repubblica. Restava di nomina governativa il Consiglio di amministrazione, esecutore delle deliberazioni dei garanti, ma responsabile della gestione economica e del bilancio. Anello di congiunzione il direttore generale, nominato d'accordo tra garanti e Governo.

L'idea di questa separazione di poteri segue l'esempio inglese che adotta largamente il sistema dei « comitati di fiduciari » a garanzia pubblica. Si deve dire che la proposta ora sottoposta al Parlamento ha tenuto largamente presente il progetto La Malfa.

Sullo scorcio sempre del 1959 l'onorevole Lajolo e altri deputati socialisti e comunisti proposero il 18 dicembre il dimezzamento dei canoni di abbonamento, mentre il 12 dicembre i deputati La Malfa e Reale avanzarono proposta di una inchiesta parlamentare sulla RAI.

La questione del livello del canone di abbonamento è sempre aperta. Una riduzione apparirebbe applicabile sin d'ora, anche se di fatto in parte già attuata purtroppo dal deprezzamento della lira. Ad ogni modo nessuna decisione conviene sia presa senza una valutazione del bilancio dell'Ente. Ed una

attenta valutazione critica, che sinora sembra mancata, dovrebbe essere uno dei primi impegni dei rinnovati organi direttivi. L'inchiesta parlamentare appariva necessaria nel 1959: non si fece nè allora, nè dopo. Queste necessità di vita democratica furono sopraffatte dalle crisi e dalle vicissitudini dell'agitata congiuntura politica e parlamentare che ci affligge da tempo. Se al presente progetto mancasse fortuna, non si potrebbe fare a meno di esigere nuovamente un'inchiesta parlamentare.

Capisaldi della presente proposta.

L'esposizione sin qui fatta dei principi e criteri direttivi che devono presiedere ad un'attività portata sul piano della rilevanza e responsabilità nazionale, ordinati secondo una chiara architettura logica, può limitare a brevi cenni l'illustrazione della tessitura legislativa di questa proposta.

Ne è naturale premessa (articolo 1) la figura giuridica di diritto pubblico del nuovo ente, così come è già la realtà sotto la finzione attuale. Si potrà discutere se e come mantenere la titolarità della proprietà delle attività patrimoniali allo Stato.

Ma la responsabilità nazionale dell'Ente pone subito il problema della sua vigilanza e dell'organo che ne risponde al Parlamento. Mentre è generale l'accordo per sottrarla al Ministro delle telecomunicazioni, al quale come Ministro tecnico può e deve spettare solo la vigilanza tecnica, i pareri oscillano, a seconda dell'interesse di cui si vuol sottolineare la prevalenza, tra la Presidenza del Consiglio, ed i Ministeri dell'istruzione e dello spettacolo. È prevalso il parere, rispecchiato dall'articolo 1, che quest'ultimo sia complessivamente più vicino alla natura e funzioni della Radio-TV.

Confermato (articolo 2) il principio del monopolio statale, se ne ricavano le conseguenze logiche indicate dalla sentenza della Corte costituzionale: requisiti di elevato interesse nazionale, piena indipendenza, regolata libertà di diffusione del pensiero.

Si riconosce (articolo 3) la necessità che l'organo direttivo chiamato a rispondere di compiti così impegnativi debba ritrarre la

sua autorità dal Parlamento, al quale si vuol perciò deferire la nomina diretta dell'intero Comitato di nove garanti, di durata quadriennale. Sono stati a lungo vagliati i possibili sistemi di nomina, soprattutto da parte di un collegio parlamentare ristretto, sul tipo di quello proposto dal progetto La Malfa. Ma alla fine è prevalso il parere che fosse comunque preferibile l'elezione diretta a maggioranza qualificata da parte del Parlamento. L'esperienza fatta con la nomina dei giudici della Corte costituzionale e dei membri del Consiglio superiore della Magistratura dimostra come siano possibili intese per la rappresentanza dei partiti numericamente più deboli e come i partiti si sentano impegnati a scelte di alto livello. Un alto livello di cultura è sempre la miglior premessa di ragionevoli accordi.

L'articolo 55 della Costituzione prevede la possibilità di sedute comuni delle due Camere « nei soli casi » stabiliti dalla stessa legge costituzionale. Pertanto sin quando tale prescrizione non sia modificata da un disegno di legge di revisione costituzionale, sulla cui opportunità il Parlamento potrà esser chiamato a pronunciarsi, occorre prevedere votazioni separate, peraltro contemporanee, delle due Camere. Non sembra difficile organizzare, a mezzo di accordi tra i gruppi parlamentari, una elezione su liste comuni, rimettendo la proclamazione ad un ufficio elettorale comune alle due Assemblee.

Fondamentale nel tessuto della legge è l'articolo 5 che fissa i poteri del Comitato di garanzia al quale si vuol dare piena responsabilità, senza pericolose mezzadrie di potere. Gli si affida perciò anche la nomina del Direttore generale dell'Ente, al quale spettano ampi poteri esecutivi (articolo 13) così come il Presidente apparirà il rappresentante del potere direttivo.

Qualche delicatezza importa la chiara distinzione delle competenze tra il Comitato dei garanti ed il Consiglio d'amministrazione. Questo è organo esecutivo non direttivo; ed amministrando ingenti beni di pertinenza dello Stato ripete la sua nomina dal Ministero cui spetta la vigilanza e deve conservar integra responsabilità di gestione. Ma

dovendo apprestare i mezzi per dare esecuzione ai programmi deliberati dall'organo direttivo deve lavorare in stretta collaborazione con esso nella fase delle decisioni, e con il direttore generale nella fase dell'esecuzione. Per evitare contrapposizioni di autorità si ritiene che il Presidente del Consiglio d'amministrazione non debba avere un'investitura ministeriale ma sia nominato dallo stesso Consiglio. Il personaggio chiave di questa struttura verticale è evidentemente il direttore generale.

Trattandosi di ente non sovvenzionato dallo Stato, che peraltro dispone di un capitale di pertinenza statale ed assolve a funzioni pubbliche, il controllo amministrativo non può essere esercitato dall'esterno dalla Corte dei conti come per gli enti sovvenzionati, ma ha bisogno di un organo interno con la partecipazione della stessa Corte (articolo 14).

Secondo criteri di chiara distinzione di funzioni, che eviti interferenze e sovrapposizioni di responsabilità, devono altresì essere inseriti nella nuova struttura gli organi di collegamento con il mondo esterno. Il primo d'essi è la Commissione parlamentare (articolo 7) che si ritiene necessario mantenere, per la particolare delicatezza delle trasmissioni di carattere politico, come intermediario con gli ambienti parlamentari. Oltre a compiti di vigilanza e di consiglio di speciale interesse, essa funziona come una commissione parlamentare *ad hoc*, più idonea a trattare questa materia che non le ordinarie commissioni permanenti, ed è quindi delegata ad esaminare la relazione annua del Comitato dei garanti (articolo 6). Ma i suoi poteri non devono sovrapporsi a quelli dei garanti e degli amministratori, la cui responsabilità deve rimanere integra.

Parimenti di carattere consultivo sono le attribuzioni del Comitato centrale dei programmi e dei comitati regionali ch'esso coordina (articolo 17).

Particolare cura s'intende che il Comitato dei garanti dia alla composizione di questo organo centrale di consulenza, provveduto del potere attivo di proposta che attualmente esso non ha. Merita attenzione la propo-

sta (articolo 18) di collegare i comitati regionali dei programmi con le regioni costituite e costituende, come indicazione del proposito di aderenza del nuovo ente alle esigenze locali.

Particolari cautele e garanzie si è ritenuto necessario dettare per quanto riguarda le trasmissioni di natura politica, soprattutto se connesse con le competizioni elettorali (pagine 20-22).

Per quanto concerne le disposizioni economiche e finanziarie si sono già anticipate alcune osservazioni sui canoni di abbonamento, e sulle trasmissioni pubblicitarie. La determinazione del canone si è ritenuto opportuno rimetterla al Consiglio dei ministri (articolo 26). In relazione al carattere di servizio pubblico ed ai fini di utilità nazionale che persegue vengono soppresse le partecipazioni di utili che esso versa attualmente al Tesoro e al Ministero delle poste (articolo 27).

* * *

Le circostanze politiche recenti hanno distratto l'attenzione da questo come da altri problemi di rinnovamento delle nostre strutture civili. E sembra sia mancata anche la percezione del valore di qualificazione democratica che una riforma organica di questo servizio indubbiamente riveste: tutte le dichiarazioni programmatiche dei governi recenti hanno preferito ignorarla. Si è detto delle ragioni che la rendono per contro ormai urgente. Ed è diventato chiaro che eludere questo passaggio obbligato ad una concezione superiore e moderna di queste funzioni d'interesse pubblico prende il senso di incapacità di avanzamento democratico. Tutte le forze che si riconoscono in questo obiettivo debbono considerare la riforma delineata nel presente disegno di legge come una esigenza comune, che non ha tessera di partito, di progresso democratico della società italiana.

ALLEGATO

Conclusioni della sentenza pronunciata dalla Corte costituzionale in data 6 luglio 1960 nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 168, n. 5, del Codice postale promosso con ordinanza emessa il 15 luglio 1959 dal Consiglio di Stato su ricorso della società « Il Tempo-TV » contro il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI.

Rigettate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla RAI-TV e dalla Avvocatura dello Stato la sentenza nel merito così conclude:

« 4. — In ordine all'oggetto della presente decisione, è da porre in chiaro, prima d'ogni altra cosa, che le sole disposizioni legislative, delle quali bisogna esaminare la legittimità costituzionale, sono quelle dell'articolo 1 e dell'art. 168, n. 5 del codice postale.

« 5. — Venendo all'esame del merito, osserva la Corte che, data la attuale limitatezza di fatto dei " canali " utilizzabili, la televisione a mezzo di onde radioelettriche (radiotelevisione) si caratterizza indubbiamente come una attività predestinata, in regime di libera iniziativa, quanto meno all'oligopolio: oligopolio totale od oligopolio locale, a seconda che i servizi vengano realizzati su scala nazionale o su scala locale. Collocandosi così tra le categorie di " imprese " che si riferiscono a " situazioni di monopolio ", nel senso in cui ne parla l'art. 43 Cost., per ciò solo essa rientra tra quelle che — sempre che non vi ostino altri precetti costituzionali — l'articolo stesso consente di sottrarre alla libera iniziativa.

Nè appare arbitrario che il legislatore ravvisi nella diffusione radiotelevisiva i caratteri di attività " di preminente interesse generale ", richiesti dall'art. 43 perchè ne sia consentita la sottrazione alla libera iniziativa. È fuori discussione infatti l'altissima importanza che, nell'attuale fase della nostra civiltà, gli interessi che la televisione tende a soddisfare (informazione, cultura, svago) assumono — e su vastissima scala — non solo per i singoli componenti del corpo sociale, ma anche per questo nella sua unità.

Siccome poi, a causa della limitatezza dei " canali " utilizzabili, i servizi radiotelevisivi, se non fossero riservati allo Stato, o a un ente statale *ad hoc*, cadrebbero naturalmente nella disponibilità di uno o di pochi soggetti, prevedibilmente mossi da interessi particolari, non può considerarsi arbitrario neanche il riconoscimento della esistenza di ragioni " di utilità generale » idonee a giustificare, ai sensi dell'art. 43, l'avocazione, in esclusiva, dei servizi allo Stato dato che questo, istituzionalmente, è in grado di esercitarli in più favorevoli condizioni di obiettività, di imparzialità, di completezza e di continuità in tutto il territorio nazionale.

Ritiene pertanto la Corte che la riserva allo Stato dei servizi di radiotelevisione, e la conseguente possibilità di affidamento di essi in concessione, non contrastano col sistema degli artt. 41 e 43 Cost.

« 6. — Resta però a vedere se una siffatta riserva contrasti con gli artt. 21 e 33 Cost.

A tal riguardo, sia l'ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, sia le difese delle parti, non mancano di sottolineare opportunamente che, siccome l'illegittimità denunciata consiste nella lesione non tanto della libertà di concepire e di manifestare le idee e le varie espressioni della scienza e dell'arte, quanto della libertà di avvalersi di ogni possibile mezzo per diffonderle, la norma costituzionale alla quale bisogna essenzialmente por mente è quella del 1° comma dell'art. 21, secondo la quale tutti hanno diritto di avvalersi, per manifestare il proprio pensiero, oltre che della parola e dello scritto, anche di "ogni altro mezzo di diffusione". È chiaro che quella particolare manifestazione della libertà di pensiero, che consiste nella possibilità di diffonderlo, riguardando ogni forma di pensiero, riguarda anche quelle più elevate espressioni di esso, che sono le creazioni artistiche e scientifiche. Della diffusione di queste non si occupa l'art. 33 Cost., il quale proclama e tutela la libertà dell'arte e della scienza e quella del loro insegnamento. Onde la disciplina della loro diffusione è da considerarsi ricompresa nel disposto del 1° comma dell'art. 21.

Di questo dunque occorre occuparsi.

« 7. — Anche in relazione a quest'ultimo precetto, ritiene però la Corte che la riserva allo Stato dei servizi di radiotelevisione — e la conseguente possibilità di affidamento di essi in concessione — non contrasti con la Costituzione.

È vero che il primo comma dell'articolo 21 riconosce a tutti la possibilità di diffondere il pensiero (e naturalmente non il solo pensiero originale di chi lo manifesta) con qualsiasi mezzo. Ma già si è visto che, per ragioni inerenti alla limitatezza di questo particolare mezzo, è escluso che chiunque lo desideri, e ne abbia la capacità finanziaria, sia senza altro in grado di esercitare servizi di radiotelevisione: in regime di libertà di iniziativa, questi non potrebbero essere che privilegio di pochi.

Ciò premesso, osserva la Corte che, per risolvere il quesito della rispondenza dell'attuale disciplina legislativa dell'art. 21, 1° comma, Cost., non è indispensabile affrontare il problema se, in via generale, sia compatibile con questo ultimo l'avocazione allo Stato di qualsiasi mezzo di diffusione del pensiero. È sufficiente infatti dimostrare che non contrasta col precetto costituzionale in esame l'avocazione allo Stato di quei mezzi di diffusione del pensiero che, in regime di libertà di iniziativa, abbiano dato luogo, o siano naturalmente destinati a dar luogo, a situazioni di monopolio, o — il che è lo stesso — di oligopolio. E la dimostrazione è in *re ipsa*, quando si consideri che, rispetto a qualsiasi altro soggetto monopolista, lo Stato monopolista si trova istituzionalmente nelle condizioni di obiettività e imparzialità più favorevoli per conseguire il superamento delle difficoltà frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo alla realizzazione del precetto costituzionale volto ad assicurare ai singoli la possibilità di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo.

In quanto precede è implicito che allo Stato monopolista di un servizio destinato alla diffusione del pensiero incombe l'obbligo di assicurare, in condizioni di imparzialità e obiettività, la possibilità potenziale di godere — naturalmente nei limiti che si impongono per questa come per ogni altra libertà, e nei modi richiesti dalle esigenze tecniche e di funzionalità — a chi sia interessato ad avvalersene per la diffusione del pen-

siero nei vari modi del suo manifestarsi. D'onde la esigenza di leggi destinate a disciplinare tale possibilità potenziale e ad assicurare adeguate garanzie di imparzialità nel vaglio delle istanze di ammissione all'utilizzazione del servizio non contrasti con l'ordinamento, con le esigenze tecniche e con altri interessi degni di tutela (varietà e dignità dei programmi, ecc).

Della normazione esistente in proposito per le trasmissioni televisive nel vigente ordinamento, e che deve essere considerata autonoma rispetto alle disposizioni che riservano la radiotelevisione allo Stato, la Corte non può però occuparsi, essendo chiamata a pronunciarsi unicamente sulla legittimità degli artt. 1 e 168, n. 5 del codice postale, che riguardano la anzidetta riserva ».

Per questi motivi la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale relative agli articoli citati del Codice postale con riferimento agli articoli 21, 33, 41 e 43 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE**CAPO I****NATURA, SEDE E FINALITA' DELL'ENTE****Art. 1.**

È istituito un Ente nazionale per le radio diffusionsi e per i servizi televisivi. La radio e la televisione costituiscono servizi di interesse nazionale in considerazione della loro importanza politica, educativa e informativa.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, e per i problemi di carattere tecnico si vale della collaborazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Con convenzione tra il Ministero del turismo e l'Istituto per la ricostruzione industriale, detentore della maggioranza del pacchetto azionario della società per azioni Radio-audizioni Italia, sarà stabilito il trapasso al nuovo Ente di tutti i servizi e di tutte le relative attività patrimoniali, attualmente gestiti dalla società per azioni RAI ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180.

Art. 2.

L'Ente ha l'esercizio esclusivo dei servizi radiofonici e televisivi. Deve esercitarli in maniera che essi costituiscano strumenti di informazione, di educazione civile e di diffusione della cultura e in modo da assicurare la piena libertà di espressione politica, culturale e artistica garantita dalla Costituzione.

Nel perseguimento di questi fini l'Ente deve ispirare i propri programmi a criteri di obiettività e di imparzialità al di fuori di particolari concezioni politiche e religiose e nel pieno rispetto delle diverse tendenze.

L'Ente, nello spirito degli articoli 23 e 31,

primo comma, della Costituzione dovrà porre a disposizione delle organizzazioni nazionali, sindacali e politiche, nonché di altre forze, gruppi o tendenze di riconosciuto interesse culturale un tempo adeguato alla espressione del proprio pensiero, anche a mezzo della programmazione diretta. Le modalità di attuazione saranno fissate dal Comitato dei garanti previsto dall'articolo 3.

CAPO II

COMITATO DI GARANZIA

Art. 3.

Per assicurare il regolare perseguimento dei fini dell'Ente è costituito un Comitato di garanzia il quale opera in piena indipendenza da qualsiasi altro organo dello Stato.

Il Comitato di garanzia è composto da nove membri e si rinnova ogni quattro anni.

Essi devono essere scelti fra coloro che posseggono i requisiti prescritti per la elezione a senatore e rispondano a requisiti di alta qualificazione culturale.

I garanti sono eletti dalle Camere attraverso votazioni separate delle due Camere a scrutinio segreto.

Per la elezione è richiesta per ciascun candidato la maggioranza di tre quinti dei componenti di ciascuna Assemblea, salvo per scrutini successivi al secondo, ove necessari, per i quali è sufficiente la maggioranza di tre quinti dei votanti.

I risultati dello scrutinio di ogni votazione vengono comunicati ad un ufficio costituito a cura delle Presidenze delle due Camere il quale procede alla proclamazione di coloro che risultano eletti in base alla maggioranza stabilita dal precedente comma, e ne dà comunicazione alle due Camere.

Il Comitato elegge nel suo seno un presidente e un vicepresidente.

Art. 4.

I membri del Comitato di garanzia non possono far parte del Parlamento e sono soggetti alle medesime incompatibilità stabilite per i parlamentari.

La commissione parlamentare di cui all'articolo 7 procede alla verifica delle eventuali incompatibilità, procede se del caso alla contestazione, informa dei risultati della verifica i Presidenti delle Camere.

Questi procedono ad elezioni suppletive, così come nel caso di decesso o dimissioni.

I membri del Comitato di garanzia percepiscono una indennità mensile a carico del bilancio dell'Ente, nella misura determinata dal Ministero del turismo e dello spettacolo e non possono ricevere altro emolumento, sotto qualunque forma e per qualsiasi titolo, da parte dell'Ente ovvero da società da esso controllate.

Art. 5.

Il Comitato di garanzia determina le direttive che l'Ente dovrà seguire.

Stabilisce i criteri per la compilazione dei programmi, fissa le modalità di svolgimento di trasmissioni di particolare interesse, vigila sugli speciali servizi radiofonici e televisivi disposti in occasione delle elezioni politiche o amministrative.

Determina assieme al Direttore generale dell'Ente ed al Consiglio di amministrazione i criteri per la formazione del bilancio, tenuto conto delle entrate disponibili costituite dai canoni e da altre voci.

Compete al Comitato la nomina del Direttore generale dell'Ente, la determinazione dei criteri per l'ordinamento dei servizi e per la scelta del personale, la ratifica delle nomine agli incarichi direttivi.

Si vale per la sua opera direttiva della consulenza del Comitato centrale dei programmi di cui all'articolo 17.

Il Comitato di garanzia fissa il proprio regolamento interno. Si riunisce almeno una volta al mese; alle sue sedute partecipa di norma, il Direttore generale dell'Ente, con voto consultivo.

Art. 6.

Il Comitato presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno una relazione sull'attività svolta dall'Ente al Ministero del turismo e dello spettacolo che la allega all'annuale stato

di previsione del Ministero. Il Comitato comunica la sua relazione annuale alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 7. Approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redatto in collaborazione con il Consiglio di amministrazione e li sottopone alla approvazione del Ministro del turismo e dello spettacolo.

CAPO III

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA

Art. 7.

La Commissione parlamentare di vigilanza istituita dall'articolo 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato — 3 aprile 1947, n. 428 — nell'ambito delle funzioni ad essa affidate dal citato articolo, riceve ed esamina le relazioni e segnalazioni del Comitato di garanzia, nonchè i reclami di organizzazioni e di cittadini circa l'osservanza dei principi indicati nell'articolo 2, trasmette al Comitato di garanzia le proprie osservazioni e proposte, esercita altre funzioni ad essa attribuite dalla legge.

Alla Commissione parlamentare è affidata anche la competenza per l'esame della relazione annua generale dell'Ente. Alle sue sedute partecipa il Ministro del turismo e dello spettacolo, e può essere altresì chiamato a partecipare il Direttore generale dell'Ente.

CAPO IV

ORGANI DELL'ENTE

Art. 8.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Comitato di garanzia;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Direttore generale;
- d) il Collegio dei sindaci.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione è nominato, per la durata di tre anni, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Esso è composto di sette membri scelti tra i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche interessate. Vi è compreso un rappresentante del personale designato dal personale stesso.

Esso opera in costante collegamento con il Comitato di garanzia.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione:

a) fissa i criteri amministrativi dell'Ente, nel quadro delle sue risorse e dei suoi impegni;

b) predispone i mezzi necessari per l'attuazione delle direttive stabilite dal Comitato di garanzia sullo svolgimento dei servizi radiofonici e televisivi e cura l'esecuzione delle stesse direttive;

c) formula le proposte sull'ammontare del canone di abbonamento;

d) determina assieme al Direttore generale dell'Ente ed al Comitato di garanzia i diritti dell'Ente per gli eventuali servizi di pubblicità ed altre prestazioni;

e) stabilisce nei limiti fissati dalla presente legge, la costituzione e l'incremento dei fondi di ammortamento e riserva, gli investimenti e l'impiego di essi, predispone le operazioni finanziarie necessarie;

f) delibera sull'acquisto, alienazione e permuta dei beni dell'Ente, nonché dell'accettazione dei lasciti a favore dell'Ente stesso, salva l'autorizzazione prevista dalle vigenti leggi.

Art. 11.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un Presidente ed è convocato quando il Presidente lo ritenga opportuno ovvero sia stata avanzata richiesta da tre consiglieri; in ogni caso deve essere convocato almeno una volta al mese.

Art. 12.

Il Direttore generale è nominato dal Comitato di garanzia. Esso dura in carica tre anni.

Art. 13.

Il Direttore generale dirige i vari servizi dell'Ente.

Egli attua le direttive del Comitato di garanzia, adottando all'uopo le necessarie determinazioni particolari sullo svolgimento dei programmi radiofonici e televisivi; provvede alla esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione nelle materie di sua competenza.

Art. 14.

Presso l'Ente è istituito un Collegio di sindaci, composto da un magistrato della Corte dei conti, designato dal Presidente della Corte stessa con funzioni di presidente, e di quattro membri, designati, due dal Ministro del turismo e dello spettacolo, uno dal Presidente del Consiglio dei ministri e uno dal Ministro del tesoro. Per ciascuno dei componenti del Collegio sindacale è nominato, con le stesse modalità, un supplente.

Il Collegio dei sindaci, che dura in carica tre anni, è nominato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Art. 15.

Il Collegio dei sindaci verifica la contabilità dell'Ente, esegue le ispezioni ed il riscontro di cassa, esamina il conto consuntivo, controlla tutta la gestione contabile, esercitando tutte le attribuzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice civile.

CAPO V

PROGRAMMI DELLE RADIODIFFUSIONI
E DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE

Art. 16.

I programmi di massima delle radiodiffusioni e delle trasmissioni televisive sono predisposti dai servizi dell'Ente, sotto la responsabilità del Direttore generale sulla

base delle direttive impartite dal Comitato di garanzia e delle proposte del Comitato centrale per i programmi.

Art. 17.

È istituito presso l'Ente un Comitato consultivo con la denominazione di Comitato centrale per i programmi, che esercita i seguenti compiti:

1) raccoglie ed esamina le proposte dei Comitati regionali previsti dal successivo articolo 18;

2) formula, tenendo conto di dette proposte, le proprie osservazioni e proposte e le comunica al Comitato di garanzia e al Direttore generale dell'Ente;

3) esamina i programmi di massima delle radiodiffusioni e delle trasmissioni televisive, che devono essergli sottoposti non meno di tre mesi prima della data di inizio della loro attuazione;

4) formula pareri in tutti i casi in cui ne sia richiesto dal Direttore generale dell'Ente e dal Comitato di garanzia.

Il Comitato centrale per i programmi è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo su proposta del Comitato di garanzia, ed è composto di 19 membri. Ne fanno parte tre funzionari delegati rispettivamente dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero del turismo e dello spettacolo e dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Comitato di garanzia sceglie i 16 membri da proporre per la nomina al Ministro del turismo e dello spettacolo fra gli esponenti della vita artistica e culturale, dei sindacati, delle Associazioni di radio-teleabbonati segnalati dalle rispettive organizzazioni. Funge da segretario del Comitato centrale per i programmi un funzionario dell'Ente designato dal Comitato di garanzia.

Il Comitato elegge nel suo seno un Presidente e si riunisce almeno una volta al mese ovvero quando il Presidente ritenga di convocarlo o ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti.

Art. 18.

In ogni regione è costituito un Comitato per i programmi della radiodiffusione e delle trasmissioni televisive. Le norme relative alla composizione ed al funzionamento sono esaminate dai Consigli regionali.

Nelle regioni a statuto ordinario, fino a quando non siano in funzione i Consigli regionali, la costituzione del Comitato di cui al comma precedente potrà aver luogo in base ad accordi tra le Amministrazioni delle province facenti parte delle regioni.

I Comitati regionali per i programmi hanno il compito di fare rilievi e di formulare proposte, con particolare riguardo alle esigenze della rispettiva regione e alla realizzazione dei programmi regionali.

I rilievi e le proposte dei Comitati regionali, sono trasmessi al Comitato centrale previsto dall'articolo 17.

CAPO VI

CONSERVAZIONE DEGLI ATTI
RELATIVI ALLE TRASMISSIONI

Art. 19.

Tutte le trasmissioni parlate debbono essere registrate.

Le trasmissioni sono conservate fino al termine dell'anno solare successivo a quello delle trasmissioni cui si riferiscono e sono tenute, per l'ascolto, a disposizione del Comitato di garanzia e degli organi che esercitano la vigilanza sull'Ente, dei parlamentari e dei giornalisti iscritti all'albo.

La stesse registrazioni possono essere messe a disposizione di chiunque ne abbia interesse, secondo modalità che verranno stabilite da apposito regolamento.

CAPO VII

TRASMISSIONI IN MATERIA POLITICA

Art. 20.

In occasione delle elezioni per il rinnovo delle Assemblee parlamentari o di Consigli regionali, nonchè per le elezioni comunali

e provinciali di rilevanza nazionale, debbono attuarsi speciali servizi al fine di consentire alle formazioni elettorali che vi partecipano di far conoscere le loro opinioni e i loro programmi. Le modalità di attuazione sono stabilite dal Comitato di garanzia sentito il parere della Commissione parlamentare di vigilanza.

Art. 21.

Gli oratori sono designati dalle direzioni dei partiti e l'Ente non può esercitare alcuna censura sui loro discorsi.

La propaganda elettorale, attraverso le stazioni trasmittenti dell'Ente, cessa tre giorni prima di quello per il quale sono indette le elezioni.

Dallo scioglimento delle Assemblee al giorno delle elezioni, l'Ente esclude dai suoi programmi ogni trasmissione che possa influire anche indirettamente sul voto degli elettori e non consente ad alcun candidato di effettuare trasmissioni di qualsiasi genere, al di fuori di quelle cui può aver diritto come rappresentante di un partito.

Art. 22.

Al di fuori dei periodi elettorali, il Comitato di garanzia fissa le norme per la partecipazione dei partiti e delle organizzazioni politiche ai programmi radio-televisivi, secondo i criteri ispiratori della legge indicati all'articolo 2.

CAPO VIII

PATRIMONIO, ENTRATE, RISERVE DELL'ENTE

Art. 23.

L'Ente è dotato di patrimonio di fondazione previsto dal successivo articolo 24.

Fanno parte del patrimonio dell'Ente gli eventuali lasciti da parte di enti, società o soggetti privati.

Art. 24.

Le rendite dell'Ente sono costituite:

- a) dai canoni a carico degli utenti, nonché dai proventi per eventuali servizi di pubblicità ed altre prestazioni;
- b) dalle rendite derivanti dall'impiego dei beni e capitali, nei limiti e nelle forme consentite dalla presente legge.

Art. 25.

Per i servizi di radiodiffusione e di televisione è stabilito a carico degli utenti un canone alla cui riscossione l'Ente provvede secondo le norme ed i privilegi stabiliti per i tributi dello Stato in base ad una convenzione da stipulare con il Ministero delle finanze.

Il canone è determinato con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato di garanzia e il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Art. 26.

L'Ente può investire le disponibilità finanziarie costituenti il fondo di riserva:

- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- b) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di diritto pubblico;
- c) in acquisto di beni immobili.

Art. 27.

Gli utili netti che sopravanzano alla fine di ogni esercizio finanziario vengono assegnati, nei primi cinque anni alla riserva, negli anni successivi per metà alla riserva e per metà ad attività culturali aventi connessione con le finalità dell'Ente, su deliberazione del Comitato di garanzia.

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 28.

Il patrimonio di fondazione del nuovo Ente viene determinato, a cura del Ministero delle partecipazioni statali, nella misura della consistenza patrimoniale della RAI alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro un mese da tale data il Ministero del tesoro rileverà dall'IRI il pacchetto azionario della RAI per l'ammontare col quale è iscritto in bilancio, riducendo corrispondentemente il fondo di dotazione dell'IRI.

Le azioni della RAI in possesso di privati saranno preventivamente rimborsate dalla RAI medesima ad un prezzo determinato da una Commissione arbitrale nominata dal Ministro del tesoro e dal Ministro delle partecipazioni statali, utilizzando all'uopo la sua riserva patrimoniale.